



N. 31 del Registro deliberazioni

PROVINCIA di BENEVENTO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 9 DICEMBRE 2020

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs n. 267/2000. Giudizio: Riconoscimento debiti fuori bilancio – Giudizio: Corte di Appello di Napoli - Liguria Società di Assicurazioni SpA c/Provincia di Benevento + Cerro Antonio. Sentenza n. 4902 pubblicata il 09.10.2019.

L'anno **DUEMILAVENTI** addi **NOVE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **15,00** presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare, su convocazione del Presidente della Provincia Antonio Di Maria, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale, Prot. gen. n. 28480 del 04.12.2020, ai sensi dell'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., si è riunito, il Consiglio Provinciale di Benevento composto dal:

Presidente della Provincia Antonio Di Maria

e dai seguenti Consiglieri:

1) BOZZUTO	<i>Giuseppe</i>	6) MUCCIACCIARO	<i>Lucio</i>
2) CATAUDO	<i>Claudio</i>	7) PAGLIA	<i>Luca</i>
3) DI CERBO	<i>Giuseppe</i>	8) PARISI	<i>Domenico</i>
4) LOMBARDI	<i>Nino</i>	9) RUGGIERO	<i>Giuseppe Antonio</i>
5) NAPOLETANO	<i>Michele</i>	10) VESSICHELLI	<i>Domenico</i>

- ❖ **Presiede il Presidente della Provincia *Antonio Di Maria***
- ❖ **Partecipa il Segretario Generale *Dott.ssa Maria Luisa Dovetto***
- ❖ **I lavori della seduta hanno avuto inizio alle ore 15,27.**
- ❖ **Presenti n. 11.**
- ❖ **Permane la validità della seduta.**

Il Presidente della Provincia Antonio Di Maria, passa alla trattazione dell'argomento iscritto al **punto 7 dell'ordine del giorno della seduta odierna del Consiglio ad oggetto: "Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs n. 267/2000. Giudizio: Riconoscimento debiti fuori bilancio – Giudizio: Corte di Appello di Napoli - Liguria Società di Assicurazioni SpA c/Provincia di Benevento + Cerro Antonio. Sentenza n. 4902 pubblicata il 09.10.2019."**

Il Presidente chiede al responsabile dell'Avvocatura Provinciale, **avv.to Giuseppe Marsicano**, di relazionare sull'argomento in oggetto. L'avv. Marsicano rappresenta che trattasi di una pratica concernente una lite su una polizza fideiussoria con la Liguria Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Campobasso a garanzia dell'anticipo concesso per un contributo POR, di pari importo. A seguito di inadempimenti del Soggetto beneficiario, la Provincia richiedeva la restituzione del contributo e, a seguito di ulteriore mancato adempimento del Soggetto, avviava la escussione della polizza data in garanzia dalla Ditta beneficiaria del contributo. La questione veniva portata dalla Liguria Assicurazioni innanzi al Tribunale di Napoli che si pronunciava a favore della Provincia, ma, appellata tale sentenza da parte della Liguria Assicurazioni, la Corte d'Appello di Napoli, ribaltando la sentenza di primo grado, condannava la Provincia in favore dell'appellante Compagnia per la complessiva somma di € 34.535,30, oltre interessi legali a far data dal 15.10.2014, per un totale di 52.1171,73 Euro. L'avvocato conclude precisando che la Provincia ha presentato ricorso in Cassazione, ma che comunque è interesse della Provincia dare esecuzione alla sentenza della Corte di Appello.

Chiesta ed ottenuta la parola, **il Consigliere Giuseppe Ruggiero** chiede chiarimenti al Direttore Generale Nicola Boccalone, presente in Aula, circa l'individuazione del Soggetto dell'Ente deputato a decidere sull'opportunità e sulla necessità dell'impugnativa da parte dell'Ente stesso di una sentenza, nonché circa l'atto formale che sancisce tale decisione per conto della Provincia.

Il Direttore Generale Nicola Boccalone, rispondendo in punta di diritto, ricorda la normativa regolante la materia contenuta nel Decreto legislativo n. 267/2000 e sottolinea che occorre operare preliminarmente la distinzione tra la sentenza esecutiva e la sentenza passata in giudicato: nel caso in questione, la sentenza della Corte di Appello, pur non essendo definitiva, è comunque esecutiva e dunque all'Ente conviene pagare al fine di evitare il lievitare degli interessi sull'ammontare del debito, fatta salva però ogni ulteriore azione di giudizio presso la Cassazione.

Il Direttore Boccalone, nel ricordare inoltre gli obblighi di legge sul riconoscimento del debito fuori Bilancio, afferma che la struttura tecnica e burocratico-amministrativa deve attivarsi per proporre se andare avanti o meno nella causa, ma compete alla parte politica, cioè al Consiglio Provinciale, assumere le decisioni finali.

Il Presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, **pone in votazione l'argomento iscritto al punto 7 dell'ordine del giorno della seduta odierna del Consiglio Provinciale ad oggetto: "Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs n. 267/2000. Giudizio: Riconoscimento debiti fuori bilancio – Giudizio: Corte di Appello di Napoli - Liguria Società di Assicurazioni SpA c/Provincia di Benevento + Cerro Antonio. Sentenza n. 4902 pubblicata il 09.10.2019."**

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo,

Vista la proposta allegata alla presente sotto la lettera **A**), munita del parere favorevole di regolarità tecnica – art. 49 co. 2 D.Lgsvo 267/2000 - espresso dall'avv. Giuseppe Marsicano, di regolarità contabile espresso dal Dirigente ad interim del Settore amministrativo/finanziario, il parere favorevole del Direttore Generale con i poteri concessi ex articolo 108 del DLgs. n.267/2000 e di cui al Decreto Presidenziale n.24/2019 in ordine al perseguimento dei livelli ottimali di efficacia ed efficienza, nonché del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti di cui al Verbale n. 45 del 5.11.2020;

Uditi gli interventi dei Consiglieri così come risultano dal resoconto stenografico allegato sotto la lettera B).

Visto l'esito della votazione eseguita **su n. 11 Consiglieri presenti e votanti compreso il Presidente che dà il seguente risultato**

Presenti: 11

Favorevoli: 11

all'unanimità

DELIBERA

- 1. di procedere** al riconoscimento delle somme come sopra specificate e descritte, quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) D.L.vo 267/2000, per un valore complessivo di € 52.171,73=;
- 2. di dare atto** che la somma complessivamente riconosciuta è dovuta nei confronti della Società UNIPOLSAI S.P.A.
- 3. di far gravare** la spesa complessiva di € 52.171,73, sul Cap. 3833 del Bilancio in corso; di demandare al Responsabile dell' Avvocatura Provinciale l'adozione di tutti gli adempimenti conseguenti per la liquidazione del debito;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

stante l'urgenza di provvedere

Eseguita la votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:

Presenti: 11

Favorevoli: 11

All'unanimità

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 co. 4 del Dl gs 267/2000.

Il tutto come da resoconto stenografico (All. B).



ALL.A)

Provincia di Benevento

OGGETTO	Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs n. 267/2000. Giudizio: Riconoscimento debiti fuori bilancio – Giudizio: Corte di Appello di Napoli - Liguria Società di Assicurazioni SpA c/Provincia di Benevento + Cerro Antonio. Sentenza n. 4902 pubblicata il 09.10.2019.
----------------	---

PROPOSTA DI DELIBERA PER IL CONSIGLIO SERVIZIO AVVOCATURA

Premesso che:

- la Provincia di Benevento con determina dirigenziale n. 36 del 19.01.2004, concedeva alla Ditta del Sig. Antonio Cerro, con sede in San Bartolomeo in Galdo, C. da Catola, un contributo di complessivi € 59.624,37 in applicazione del P.O.R. 2000/2006, Misura 4.13; in ordine al contributo concesso con determina dirigenziale n. 825/07 del 09.03.2004, veniva autorizzato il versamento di un'anticipazione pari al 40% del beneficio (€ 23.856,95), previa stipula di polizza fideiussoria a garanzia dell'anticipo concesso, quindi di pari importo, con la Liguria Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Campobasso (polizza n. 550031191);
- nel prosieguo, a seguito di accertati inadempimenti, riferiti al contributo concesso, la Provincia con determina dirigenziale n. 317/07 del 22.11.2005, per le motivazioni nella stessa addotte, revocava la concessione del contributo al Sig. Antonio Cerro chiedendo la restituzione dell'anticipazione concessa;
- la richiesta restitutoria del contributo non andava a buon fine, tant'è che la Provincia si adoperava al recupero delle somme, attivando l'escussione della polizza data in garanzia dalla Ditta beneficiaria del contributo;
- fallito anche quest'ultimo tentativo, senza soluzione di continuità, la Provincia proponeva ricorso per decreto ingiuntivo per un valore di € 23.856,95 (pari al valore dell'anticipo erogato), oltre accessori e spese che il Tribunale di Napoli accoglieva, con provvedimento n. 4751/2010 e successiva sentenza n. 11817/2014;
- la Liguria Assicurazioni SpA proponeva opposizione avverso detto decreto ingiuntivo e impugnava la sentenza del Tribunale di Napoli n. 11817/2014 dinanzi alla Corte di Appello del medesimo Tribunale con atto notificato all'Amministrazione provinciale di Benevento in data 26.02.2015.

La Corte di Appello di Napoli, ribaltando la sentenza di primo grado e definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto da Liguria Assicurazioni S.p.A. nei confronti della Provincia di Benevento e di Cerro Antonio, ha così statuito:

-dichiara la contumacia di Cerro Antonio;

*-in accoglimento dell'appello ed in riforma della impugnata sentenza, accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli n. 4751/10 e, per l'effetto, **lo** revoca, con conseguenziale rigetto della domanda avanzata dalla Provincia di Benevento in danno dell'odierna appellante;*

condanna l'appellata Provincia di Benevento, in persona del Presidente in carica, a restituire in favore dell'appellante Compagnia la complessiva somma di € 34.535,30, oltre interessi legali a far data dal 15.10.2014;

-condanna la Provincia di Benevento, in persona del Presidente in carica, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 4.850,00 di cui € 150,00 per spese, oltre rimborso forfettario del 15%, Cassa avv.ti ed IVA, come per legge; e per il presente grado, in complessivi € 6.750,00, di cui € 850,00 per spese, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Cassa avv.ti ed IVA come per legge;

-nulla per le spese rispetto a Cerro Antonio, rimasto contumace.

Considerato che:

- il debito in parola, derivante da sentenza esecutiva, costituisce debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni;
- il presupposto sostanziale per il riconoscimento del debito fuori bilancio in parola è il finanziamento della relativa spesa, pari a complessivi **€ 52.171,73=**;
- l'Avvocatura Provinciale, al fine di evitare ulteriori aggravii per l'Ente, esprime parere favorevole al riconoscimento del debito trattandosi di oneri scaturenti da sentenza esecutiva, con salvezza di ogni azione all'esito del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, circa eventuali responsabilità interne all'Ente per danni illegittimi allo stesso.

Rilevato che occorre procedere con la dovuta urgenza al riconoscimento della legittimità del debito di che trattasi, onde evitare all'Ente di incorrere in procedure esecutive a suo danno con conseguente aggravio del debito dei maturandi accessori.

Accertato che la spesa complessiva di **€ 52.171,73=** così come di seguito dettagliata, trova copertura finanziaria sul Cap.3833 del Bilancio in corso;

1	Capitale liquidato in sentenza	€ 34.535,30
2	Interessi come da sentenza	€ 761,01
3	Compenso legale 1^ grado di giudizio	€ 4.700,00
	Rimborso spese forfettarie 15%	€ 705,00
	C.P.A. 4%	€ 216,20
	IVA 22%	€ 1.236,66
4	Spese 1^ grado di giudizio	€ 150,00
5	Compenso legale 2^ grado di giudizio	€ 5.900,00
	Rimborso spese forfettarie 15%	€ 885,00
	C.P.A. 4%	€ 271,40
	IVA 22%	€ 1.552,40
6	Spese 2^ grado di giudizio	€ 850,00
7	Spese per registrazione sentenza n. 11817/2014	€ 408,75
	TOTALE	€ 52.171,73

Dato atto da ultimo che, sul giudizio oggetto della presente, è pendente giudizio in Cassazione promosso dall'Amministrazione Provinciale.

Rilevato, in proposito, che per effetto dell'atto notarile del Notaio Carlo Marchetti Rep. n. 12779/6657 del 25 gennaio 2016, L'UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. è divenuta piena titolare dei diritti e rapporti già facenti capo alla LIGURIA – SOCIETA' DI ASSICURAZIONI S.P.A.

Ritenuto dover provvedere in merito.

PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo

4. **di procedere** al riconoscimento delle somme come sopra specificate e descritte, quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) D.L.vo 267/2000, per un valore complessivo di € **52.171,73=**;
5. **di dare atto** che la somma complessivamente riconosciuta è dovuta nei confronti della Società UNIPOLSAI S.P.A.
6. **di far gravare** la spesa complessiva di € **52.171,73**, sul Cap.3833 del Bilancio in corso;
7. **di demandare** al Responsabile dell'Avvocatura Provinciale l'adozione di tutti gli adempimenti conseguenti per la liquidazione del debito;
8. **di dichiarare** con successiva e separata votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile a mente dell'art. 134 T.U. 267/00 .

P A R E R I

OGGETTO della PROPOSTA di DELIBERAZIONE:

Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs n. 267/2000. Giudizio: Riconoscimento debiti fuori bilancio – Giudizio: Corte di Appello di Napoli - Liguria Società di Assicurazioni SpA c/Provincia di Benevento + Cerro Antonio. Sentenza n. 4902 pubblicata il 09.10.2019.

P A R E R E di R E G O L A R I T A' T E C N I C A – Art. 49 D.Lgs n. 267/2000

Il sottoscritto RESPONSABILE del SERVIZIO AVVOCATURA esprime sul presente atto parere **favorevole/non favorevole** in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.

Benevento, 06.08.2020

IL Responsabile Servizio Avvocatura
F.to Avv. Giuseppe Marsicano

P A R E R E di R E G O L A R I T A' C O N T A B I L E Art. 49 d.Lgs n. 267/2000

Il sottoscritto RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO esprime sul presente atto parere **favorevole/non favorevole** in ordine alla regolarità contabile.

Benevento, 22.09.2020

**Il Responsabile Servizio
Programmazione e Bilancio**
F.to P.O. Dott. Serafino De Bellis

**Il Dirigente ad Interim
Settore Amministrativo-Finanziario**
F.to Avv. Nicola Boccalone

P A R E R E del D I R E T T O R E G E N E R A L E Art. 49 d.Lgs n. 267/2000

Il sottoscritto DIRETTORE GENERALE esprime sul presente atto parere **favorevole/non favorevole** con i poteri concessi ex art. 108 del D.Lgs n. 267/2000 e di cui al Decreto Presidenziale n. 24/2019 in ordine al perseguimento dei livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

Benevento, 22.09.2020

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Avv. Nicola Boccalone

CONSIGLIO PROVINCIALE 09 DICEMBRE 2020

*Aula Consiliare – Rocca dei Rettori***Dott. Antonio DI MARIA - Presidente Provincia di Benevento**

Punto 7 all'O.d.G.: "RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL DLGS.VO 267/2000 GIUDIZIO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI - LIGURIA SOCIETÀ ASSICURAZIONI S.P.A. C/ PROVINCIA BENEVENTO + CERRO ANTONIO. SENTENZA N. 4902 PUBBLICATA IL 09.10.2019"; prego avvocato.

Avv. Giuseppe MARSICANO - Responsabile Settore Avvocatura

Qua ci troviamo di fronte ad un'azione di una Compagnia d'assicurazione per una mancata... noi avevamo chiesto la escussione di una polizza, per un inadempimento dei progetti che riguardavano l'ente Provincia; la Compagnia d'assicurazione ha contestato l'escussione della polizza, per cui ci siamo costituiti in giudizio e il Giudice ci ha dato torto, facendo una valutazione molto tecnica: ve la racconto, perché in altro giudizio abbiamo avuto ragione (quindi anche coi magistrati a volte, con fattispecie identiche, c'è qualche discrasia). In ogni caso, noi abbiamo fatto ricorso in Cassazione avverso questa sentenza, quindi ci appropinquiamo a pagare per evitare sempre il procrastinarsi di ulteriori spese, ma abbiamo fatto ricorso in Cassazione avverso questa sentenza. Si tratta di questo: le compagnie di assicurazione, più volte in altri giudizi, fanno una distinzione rilevando che laddove l'escussione della polizza venga chiesta *fuori del termine di decadenza*, non sia più legittima l'escussione: ritenendo quel termine come "perentorio". Un Tribunale proprio l'altro ieri, con la Fata Assicurazione, ci ha invece dato ragione, a Roma, dicendo: "*Non vale il termine di decadenza ma vale il termine di copertura della polizza*". Con questa sentenza è successo l'inverso, e noi abbiamo già impugnato questa sentenza in Cassazione. Quindi vedete c'è un po' di... la cosa certa, è che c'è la sentenza oggi, che è esecutiva, quindi noi la onoriamo, ma tutto ciò sarà pendente come giudizio in Cassazione; anche perché, sulla fattispecie, dopo quest'ultima sentenza (che io mi preoccuperò di trasmettere immediatamente con la Fata Assicurazioni), con una fattispecie identica, cambia solo la polizza, ha ritenuto legittimo e sufficiente la copertura del termine della polizza e non rilevante il termine decadenziale per l'esercizio dell'azione dell'escussione. È un po' complicato, però questo è.

Cons. Giuseppe Antonio RUGGIERO

Presidente, più che un intervento una domanda al Direttore Generale, perché su due punti all'O.d.G. ci siamo trovati di fronte ad un ricorso, che l'avvocato ha preannunciato e ad una richiesta di opposizione, fatta dal Consigliere Di Cerbo su un altro caso.

E allora Direttore ci può dire qual è il momento o l'atto giuridico dove un Ente decide se continuare o fermarsi? Noi oggi stiamo qui soltanto a ratificare le sentenze, perché sono arrivate e vanno pagate. Ma chi decide nell'Ente se ad una sentenza debba essere fatta opposizione oppure fermarsi? Qual è l'atto "formale"... perché ci vuole anche un atto formale, non basta una chiacchierata tra i dirigenti per dire: "*Qua ci fermiamo... Qua andiamo avanti*".

Dott. Nicola BOCCALONE - Direttore Generale Provincia di Benevento

Il riferimento normativo su cosa fare, dove i margini di arbitrarietà o decisionali non siano troppo larghi nel decidere; nel senso che rileggendo il 194 -perché è di questo che stiamo parlando oggi, dell'articolo 194 del Testo unico degli enti locali- c'è un riferimento ben preciso: quando si è di fronte ad una sentenza *esecutiva*, devi riconoscere il debito. Esecutiva, non significa *definitiva*. Quindi si pone il problema se coltivare o meno il giudizio, se è congruo il risultato, se è favorevole o non favorevole, e qui la valutazione è tecnica: tecnicamente chi è deputato a farlo. Quindi hai l'obbligo del riconoscimento, di trovare le risorse per il riconoscimento, dare sostenibilità economica al riconoscimento e, una volta che hai dato sostenibilità economica al riconoscimento, significa che hai mantenuto gli equilibri di bilancio. Poi decidi se quella sentenza, benché esecutiva ma non definitiva, se farla diventare definitiva, come nel caso di prima dove l'avvocato ha detto: "Non ci sono secondo me i margini per appellare, la ritengo congrua, mi attengo alle decisioni della controparte: se la controparte non appella, non faccio appello" - ma, eventualmente, posso fare un appello incidentale nel momento in cui eventualmente mi ritrovo: perché potrebbe essere questa, consigliere Ruggiero, nel caso di due punti fa. Quindi sicuramente tu hai l'obbligo di prendere atto di una sentenza, devi pagare se la sentenza è esecutiva; dopodiché è la parte tecnica che si attiva per proporre e decidere e valutare se coltivare un giudizio. Fermo restante che quando siamo di fronte ad una sentenza esecutiva, scatta il 193 in combinazione col 194 e devi necessariamente prenderne atto e sostenere il debito fuori bilancio.

Il problema però, se mi posso permettere, c'è su un altro aspetto. Domanda: ma le sentenze, io le posso valutare? Posso sapere quali sono i fatti e gli atti che hanno portato a quella sentenza? Perché poi appresso ci sono dei punti dove *la realtà ha superato la fantasia*, anche per chi come me da 27 anni è partito con un dissesto da 300 miliardi di vecchie lire (la prima esperienza che ho avuto dal punto di vista amministrativo) e devo dire che ci sono momenti di riflessione ancora più importanti perché, ripeto, la riflessione deve essere fatta - a mio modestissimo avviso - anche di *quali sono gli atti per cui si è arrivati a quel giudicato?*

E quindi verificare, non prenderne atto supinamente, ma prenderne atto in maniera critica per capire, non solo cosa fai dopo la sentenza, ma perché si è arrivati a quella sentenza. E con particolare riferimento alle procedure di esproprio e a tutto quello che attiene a quel mondo, dove magari tra una occupazione ed un esproprio, molto spesso ci passano l'80-90% delle valutazioni: occupazione 100, espropriato 1. Quindi voglio dire: questo è un esercizio che credo sia necessario fare -e chiudo, per evitare di rubare tempo successivamente. Proprio questo leggevo poc'anzi, visti i temi all'ordine del giorno Presidente, che la Corte dei Conti in queste ultime settimane ha definito il modello da compilare e da mandare alla stessa Corte entro il 21 febbraio 2021 per tutto ciò che viene rilevato con competenza 2020 agli Enti. Con tanto di motivazione. Cioè non una trasmissione così, ma dare le motivazioni e capire se ci sono delle fonti di responsabilità: e non solo per gli interessi, ma anche per quello che ha concorso a determinare la decisione e quindi la sentenza.

Cons. Giuseppe Antonio RUGGIERO

Se noi decidiamo di continuare, c'è la costituzione e la decide il Presidente; ma quando decidiamo di fermarci, qual è l'atto pubblico dove c'è la volontà di fermarsi?

Dott. Nicola BOCCALONE

C'è la valutazione del Dirigente.

Cons. Giuseppe Antonio RUGGIERO

Ma non c'è un atto?

Dott. Nicola BOCCALONE

C'è un atto, perché c'è sempre nel momento in cui il Dirigente propone acquiescenza ad una sentenza oppure... non voglio toccare temi un po' particolari, ma qualcuno si immedesima in un giudizio di poco tempo fa se la Provincia, per esempio, si è costituita parte civile in un processo penale che ha visto, per esempio consigliere Ruggiero. Allora in questo caso tu devi trovare agli atti la proposta: cioè l'Avvocato deve depositare agli atti la proposta o di acquiescenza o di impulso al nuovo giudizio e la parte politica, sulla relazione, decide se adire come correttamente viene fatto negli ultimi tempi, dove praticamente l'avvocato propone e la parte politica sulla scorta aderisce alla proposta e coltiva il giudizio. In un senso o nell'altro. Perché anche la acquiescenza può essere una scelta strategica. Ripeto, tutte le questioni dove l'Amministrazione si sente parte lesa, in caso in cui non c'è stata costituzione in giudizio, di parte civile, bisognerebbe chiedersi se per esempio ci sia mai stata la proposta di costituzione di parte civile. E non c'è stata.

Cons. Giuseppe Antonio RUGGIERO

Ma qual è l'atto formale, non l'ho capito?

Dott. Nicola BOCCALONE

La proposta del Dirigente: nel caso di specie l'avvocato Marsicano si farà carico di fare una proposta di acquiescenza di...

Cons. Giuseppe Antonio RUGGIERO

Nel caso della precedente la delibera.

Avv. Giuseppe MARSICANO

Io su questo punto ho fatto la proposta di appellare, con le motivazioni dette.

Cons. Giuseppe Antonio RUGGIERO

No, mi riferivo alla delibera di prima con Abbamonte, dove ci siamo fermati,

Avv. Giuseppe MARSICANO

Con Abbamonte ho fatto la relazione, consegnata al Presidente, dove c'è scritto che non ci sono le condizioni. E se non faccio la proposta *in re ipsa* che non c'è interesse. Ma io lo scrivo sempre.

Dott. Nicola BOCCALONE

Sarebbe più giusto fare acquiescenza con la motivazione, come pure costituirsi o non costituirsi parte civile: occorre che ci sia agli atti una valutazione ed una proposta su cui l'Amministrazione decide.

Cons. Giuseppe Antonio RUGGIERO

Questa come risposta è soddisfacente.

Presidente Antonio DI MARIA

C'è qualcun altro che chiede la parola in merito? E allora votiamo: chi è favorevole all'approvazione del punto 7?

Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO - Segretario della seduta

Unanimità.

Presidente Antonio DI MARIA

Chiedo di votare anche la immediata esecutività.

Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO - Segretario della seduta

Unanimità.

F.to in originale Giuseppe Chiusolo

Copia Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 31 del 09.12.2020

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Antonio Di Maria

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Si attesta che:

- ✓ **la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 09.12.2020 ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000.**
- ✓ **se ne dispone la pubblicazione all'Albo Pretorio on line.**
- è divenuta esecutiva in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Copia conforme all'originale agli atti per uso amministrativo 09.12.2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Pubblicazione

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo in data **16.12.2020** al n. **2984** ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge n.69 del 18.6.2009, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art.124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

IL MESSO NOTIFICATORE
F.to Palmina Vivolo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Si dichiara che la suesesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line dell'Ente Provincia, secondo la procedura prevista dell'art.32 comma 5 della Legge n.69 del 18.6.2009, per 15 giorni consecutivi dal

_____.
li _____.

IL RESPONSABILE SERVIZIO
Affari Generali
Dott.ssa Libera Del Grosso

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Luisa Dovetto